

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 2.6.2010  
COM(2010) 289 definitivo

2010/0160 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del  
credito**

{SEC(2010) 678}  
{SEC(2010) 679}

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'esperienza della crisi finanziaria ha evidenziato serie lacune nella vigilanza finanziaria, sia di natura specifica che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. La Commissione europea ha avviato una profonda riforma dei meccanismi di vigilanza finanziaria in Europa al fine di istituire un sistema di vigilanza europeo più efficace, integrato e sostenibile. Il sistema si basa sulle conclusioni presentate da un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière, ex-direttore generale del Fondo monetario internazionale, e incaricato dal presidente Barroso di formulare proposte per rafforzare i meccanismi di vigilanza europei. Il gruppo ha presentato la sua relazione il 25 febbraio 2009 e le sue raccomandazioni sono state recepite dalla Commissione nella comunicazione al Consiglio europeo di primavera del marzo 2009<sup>1</sup>.

Gli elementi salienti della riforma proposta dalla Commissione sono i seguenti:

1. istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (*European System of Financial Supervisors, ESFS*), composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che lavorino in tandem con nuove autorità di vigilanza europee, create dalla trasformazione degli attuali comitati di vigilanza europei<sup>2</sup> nell'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority, EBA*), nell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (*European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA*) e nell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority, ESMA*), combinando in tal modo i vantaggi di un quadro europeo globale di vigilanza finanziaria e le competenze degli organismi di vigilanza locali microprudenziali più prossimi agli istituti che operano nei rispettivi paesi, e
2. istituire il Comitato europeo per il rischio sistemico (*European Systemic Risk Board, ESRB*), cui compete il controllo e la valutazione dei potenziali rischi per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi macroeconomici e del sistema finanziario nel suo complesso. A tal fine, il Comitato allerterebbe preventivamente in merito a rischi sistemici che potrebbero accentuarsi e, laddove necessario, raccomanderebbe provvedimenti per far fronte a tali rischi.

In particolare, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito, il gruppo De Larosière riteneva che sarebbe stato molto più razionale affidare al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (*Committee of European Securities Regulators, CESR*) il compito di autorizzare le agenzie di rating del credito nell'UE, di sorvegliarne l'attività e, alla luce ciò, di imporre eventuali modifiche.

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione "Guidare la ripresa in Europa" del 4.3.2009, COM(2009) 114 definitivo.

<sup>2</sup> Ossia il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR).

Nella comunicazione del 27 maggio 2009 sulla vigilanza finanziaria europea<sup>3</sup>, la Commissione ha proposto di attribuire a una autorità di vigilanza europea la responsabilità di autorizzare e sottoporre a vigilanza taluni soggetti di portata paneuropea, ad esempio le agenzie di rating del credito. Tali responsabilità potevano includere poteri come quello di effettuare indagini, procedere ad ispezioni in loco e prendere decisioni in materia di vigilanza. Le responsabilità dovevano essere definite nel regolamento sulle agenzie di rating del credito<sup>4</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel giugno 2009 il Consiglio europeo ha adottato la proposta della Commissione, precisando chiaramente che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe "disporre anche di poteri di vigilanza in relazione alle agenzie di rating del credito"<sup>5</sup>.

In questo contesto, l'articolo 39 e il considerando 51 del regolamento sulle agenzie di rating del credito del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono che l'attuale sistema di vigilanza non dovrebbe essere considerato come la soluzione a lungo termine per il controllo delle agenzie di rating del credito e, anche se i collegi delle autorità competenti sono tenuti a semplificare la cooperazione e la convergenza in questo settore di attività dell'Unione europea, essi non possono sostituire tutti i vantaggi di una vigilanza più consolidata del settore delle agenzie di rating. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno richiesto alla Commissione di presentare, entro il 1 luglio 2010, una relazione e le proposte legislative eventualmente necessarie per colmare le lacune riscontrate nell'ambito degli accordi di coordinamento e di cooperazione in materia di vigilanza.

Occorre rilevare che la presente proposta non apporta alcun cambiamento al regolamento sulle agenzie di rating del credito per quanto riguarda le condizioni sostanziali alle quali le agenzie di rating devono adempiere, sia inizialmente per poter essere registrate che successivamente, su base continuativa, per poter operare. Similmente, le condizioni a cui è subordinato l'uso presso l'Unione europea dei rating emessi dalle agenzie di rating del credito site in paesi terzi (attraverso il meccanismo di avallo<sup>6</sup> e quello di certificazione<sup>7</sup>, come stabilito dal regolamento relativo alle agenzie di rating del credito) non sono soggette all'applicazione delle modifiche proposte, ma rimarranno quelle stabilite nell'attuale regolamento relativo alle agenzie di rating del credito.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE**

Ai fini dell'elaborazione del pacchetto legislativo di proposte sulla nuova struttura europea di vigilanza finanziaria, si sono tenute due consultazioni pubbliche che comprendevano elementi relativi al regolamento sulle agenzie di rating del credito. In primo luogo, a seguito della pubblicazione della relazione del gruppo ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière e della comunicazione del 4 marzo 2009, la Commissione ha organizzato una prima consultazione dal 10 marzo al 10 aprile 2009 per raccogliere contributi per la sua comunicazione sulla vigilanza finanziaria in Europa pubblicata il 27 maggio 2009. Una sintesi dei contributi pubblici ricevuti è disponibile al seguente indirizzo internet:

---

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione sulla vigilanza finanziaria europea del 27.5.2009, COM(2009) 252 definitivo.

<sup>4</sup> Regolamento sulle agenzie di rating del credito adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il xx settembre 2009.

<sup>5</sup> Consiglio europeo del 18/19 giugno 2009, conclusioni della Presidenza, punto 20.

<sup>6</sup> Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito.

<sup>7</sup> Articolo 5 del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito.

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/docs/2009/fin\\_supervision/summary\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf)

In secondo luogo, dal 27 maggio al 15 luglio 2009 la Commissione ha organizzato un'ulteriore consultazione, invitando tutte le parti interessate a presentare osservazioni sulle proposte di riforma più dettagliate illustrate nella comunicazione del 27 maggio 2009 sulla vigilanza finanziaria in Europa. Le risposte ricevute sono state per lo più favorevoli alle riforme proposte; sono state formulate osservazioni su alcuni aspetti precisi delle proposte di Comitato europeo per il rischio sistemico e Sistema europeo delle autorità di vigilanza. Una sintesi dei contributi pubblici ricevuti è disponibile al seguente indirizzo internet:

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/2009/fin\\_supervision\\_may\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/fin_supervision_may_en.htm)

### **3. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

La comunicazione della Commissione sulla vigilanza finanziaria in Europa pubblicata in maggio è stata accompagnata da una valutazione dell'impatto che ha analizzato le principali opzioni politiche per l'istituzione del Sistema europeo delle autorità di vigilanza e del Comitato europeo per il rischio sistemico. Una seconda valutazione ha analizzato l'impatto delle proposte relative alla nuova struttura europea di vigilanza finanziaria approvate dalla Commissione nel settembre 2009 includendo anche una valutazione dell'istituzione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dei cambiamenti nella struttura di vigilanza delle agenzie di rating del credito. La proposta è stata oggetto di un'adeguata valutazione dell'impatto, disponibile al seguente indirizzo internet:

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/securities/agencies/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm)

### **4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **4.1. Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 114 del TFUE.

#### **4.2. Sussidiarietà e proporzionalità**

I compiti da conferire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono strettamente connessi alle misure poste in atto in risposta alla crisi finanziaria e a quelle annunciate nelle comunicazioni della Commissione del 4 marzo e del 27 maggio 2009. L'azione comunitaria può contribuire a colmare le carenze evidenziate dalla crisi e a creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario UE unico e stabile per i servizi finanziari – delegando all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati i necessari poteri di vigilanza in relazione alla registrazione e alla vigilanza delle agenzie di rating del credito. La tradizionale divisione tra l'autorità competente dello Stato membro d'origine e le altre autorità competenti non è stata considerata una soluzione a lungo termine per la vigilanza delle agenzie di rating del credito, data la natura transazionale dei rating, che sono utilizzati in tutta l'Unione europea. Una vigilanza più consolidata dell'industria dei rating del credito è stata considerata più vantaggiosa al momento dell'adozione del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito; tuttavia, in quel momento, il quadro giuridico esistente non era sufficiente per la creazione di una struttura simile. La proposta della Commissione di creare un'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati instaura un quadro

giuridico adeguato e consente di delegare a tale Autorità i poteri necessari a svolgere i compiti di registrazione e vigilanza delle agenzie di rating.

Tuttavia, dato che il regolamento riguarda non solo la vigilanza sulle agenzie di rating del credito – svolta dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ma anche la vigilanza sull’uso dei rating del credito da parte dei singoli istituti sui quali viene svolta una vigilanza a livello nazionale, le autorità di vigilanza nazionali continueranno ad essere responsabili per quanto riguarda la vigilanza sull’uso dei rating del credito da parte dei singoli istituti. Dato che le autorità di vigilanza nazionali potranno raccogliere informazioni specifiche circa l’uso dei rating del credito, dovrebbero altresì poter richiedere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di valutare la possibilità di revocare la registrazione ad un’agenzia di rating del credito o sospendere l’uso dei suoi rating. Tuttavia, le autorità nazionali competenti non avranno il potere di adottare misure di vigilanza nei confronti delle agenzie di rating del credito in caso esse violino il regolamento.

Inoltre, le autorità competenti saranno tenute a cooperare con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in caso quest’ultima lo consideri necessario; gli Stati membri dovranno quindi continuare a mantenere le autorità competenti da loro designate ai sensi del regolamento sulle agenzie di rating del credito. Le disposizioni non vanno al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Le disposizioni sono conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 del trattato, in quanto gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati dall’Unione europea.

Lo strumento più consono a tal fine è rappresentato da un regolamento recante modifica del vigente regolamento.

#### **4.3. Illustrazione dettagliata della proposta**

Il regolamento sulle agenzie di rating del credito deve essere rivisto al fine di introdurre una vigilanza centralizzata sulle agenzie di rating del credito che operano nell’UE. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati si assumerà la competenza generale negli ambiti relativi alla registrazione e alla vigilanza continuativa delle agenzie di rating del credito registrate, nonché riguardo alle problematiche concernenti i rating emessi da agenzie di rating stabilite in paesi terzi che operano nell’UE a norma dei nuovi regimi di certificazione e avallo. È quindi necessario, nel corpo dell’intero testo, sostituire con il riferimento all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ogni eventuale riferimento alle autorità competenti cui è conferito il compito di registrare e vigilare sulle agenzie di rating del credito. Tuttavia, alcuni poteri specifici di sorveglianza relativi all’uso dei rating del credito continueranno ad essere esercitati dalle autorità nazionali competenti. Inoltre, continua a competere alla Commissione la facoltà di far osservare i trattati e in particolare il capo I del titolo VII del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo alle regole di concorrenza, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione delle regole stesse.

##### *4.3.1. Modifiche del titolo I (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)*

Al fine di allineare il regolamento con la nuova proposta di direttiva relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi, questi ultimi sono stati elencati all’articolo 4, paragrafo 1, così che possano essere trattati alla stregua degli altri istituti finanziari UE per quanto riguarda l’utilizzo dei rating del credito. Ciò implica che, se i fondi di investimento alternativi

ricorrono ai rating del credito a fini regolamentari, tali rating devono essere stati emessi da un'agenzia di rating del credito registrata o certificata a norma del presente regolamento.

#### 4.3.2. *Modifiche al titolo II (Emissione di rating del credito)*

Onde evitare possibili conflitti di interesse per le agenzie di rating del credito derivanti dall'applicazione del modello "issuer-pays" (pagamento da parte dell'emittente), che possono risultare particolarmente virulenti nel caso di rating di strumenti finanziari strutturati, nonché per migliorare la trasparenza e aumentare la competitività tra le agenzie di rating del credito, gli emittenti di strumenti finanziari strutturati o eventuali terzi collegati devono consentire l'accesso alle informazioni anche ad agenzie di rating del credito in competizione con quelle da loro contattate allo scopo di emettere rating su strumenti finanziari strutturati e alle quali hanno fornito le stesse informazioni. L'entità valutata, o terzi collegati, devono, su richiesta, consentire l'accesso alle informazioni fornite all'agenzia da essi contattata allo scopo di emettere rating riguardo a strumenti finanziari strutturati anche alle agenzie di rating del credito concorrenti, a condizione che esse soddisfino talune condizioni di organizzazione e riservatezza. L'agenzia di rating del credito concorrente, alla quale è stato consentito di accedere alle informazioni, non deve farne uso per propositi diversi dall'emissione di rating e deve emettere un numero minimo di rating non sollecitati, al fine di assicurare che la richiesta di accesso alle informazioni in questione non sia stata fatta per altri scopi.

Contrariamente agli altri requisiti sostanziali presenti nel regolamento sulle agenzie di rating del credito, rivolti alle agenzie di rating e al loro personale, questa norma impone obblighi in materia di divulgazione destinati agli emittenti di strumenti finanziari strutturati. Tutte le agenzie di rating del credito registrate avranno la possibilità di accedere alle informazioni necessarie all'emissione di rating non sollecitati su strumenti finanziari strutturati. Ciò faciliterà una maggiore competitività nel mercato del rating e aumenterà il numero di rating per singolo strumento in modo che gli utenti dei rating saranno in grado di attingere a più di un rating per lo stesso strumento.

La Commissione osserva che anche gli Stati Uniti d'America hanno introdotto un sistema simile (SEC Rule 17g-5, pubblicata il 4 dicembre 2009 e in vigore dal giugno 2010). Data la natura transnazionale del ruolo e delle attività delle agenzie di rating del credito, è necessario assicurare che tali norme vengano applicate alle agenzie di rating del credito che operano su diversi territori, in modo da mantenere condizioni di parità e un sufficiente livello di competitività tra di esse. Inoltre, ci si attende che le nuove disposizioni possano mitigare i conflitti di interesse derivanti dal modello "issuer-pays". In tale contesto, e alla luce dei potenziali benefici e del fatto che sembra trattarsi di una buona pratica a livello internazionale, l'impatto in termini di costi delle nuove disposizioni appena citate non dovrebbe risultare oneroso. Sono necessarie delle misure di esecuzione per specificare ulteriormente i requisiti che una agenzia deve rispettare per avere accesso al sito internet, tra i quali quello di garantire la riservatezza dei dati.

#### 4.3.3. *Modifiche al titolo III (Vigilanza delle attività di rating del credito)*

##### 4.3.3.1. *Modifiche al capo I (Procedura di registrazione) del titolo III*

A seguito dell'introduzione della nuova autorità di vigilanza unica cui compete la vigilanza sulle agenzie di rating del credito, occorre eliminare le attuali disposizioni che prevedono una coordinazione della vigilanza di tipo collegiale e il conferimento di poteri decisionali finali e formali a un'autorità competente dello Stato membro d'origine. Il trasferimento all'Autorità

europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle competenze in materia di vigilanza dovrebbe consentire di affrontare in modo migliore, nel contesto UE, la sfida di assicurare una vigilanza efficace ed efficiente su quei soggetti che spesso sviluppano una presenza in diversi territori e producono un impatto transnazionale significativo. Di conseguenza, nel contesto della proposta vigilanza centralizzata a livello UE, i collegi previsti per semplificare la cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza non sono più necessari. L'istituzione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati migliorerà e semplificherà la procedura di registrazione, rendendola più semplice (grazie all'eliminazione delle fasi di consultazione tra le autorità facenti parte del collegio e con il CESR) e consentendo di ridurre i tempi delle diverse fasi del processo di registrazione.

#### 4.3.3.2. Modifiche al capo II (Vigilanza svolta dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) del titolo III

Per semplificare l'applicazione quotidiana del regolamento, è opportuno attribuire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la facoltà di proporre progetti di standard tecnici da sottoporre ad approvazione della Commissione per quanto riguarda: i) la procedura di registrazione, incluso le informazioni di cui all'allegato II; ii) le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati di cui all'articolo 5 del regolamento e iii) gli standard comuni sulla presentazione delle informazioni, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo della loro comunicazione, che le agenzie di rating del credito divulgano conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 e all'allegato I, sezione E, parte II, punto 1 del regolamento.

Al fine di assicurare che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati espliciti un'adeguata funzione di vigilanza e garantisca l'osservanza della normativa, ad essa deve poter competere la facoltà di richiedere le informazioni necessarie alle agenzie di rating del credito e ad altri individui coinvolti nell'attività di rating. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati potrà dare avvio ad indagini riguardo potenziali violazioni del regolamento e, in tale ambito, deve essere in grado di esercitare poteri di vigilanza che comprendono l'esame di scritture, registri e altri materiali pertinenti, anche facendone copie o estratti, la richiesta di spiegazioni orali, colloqui personali, la richiesta di tabulati sul traffico telefonico e di dati. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati deve inoltre avere facoltà di svolgere ispezioni in loco. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. In particolare, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dà loro modo di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti da essa avanzati.

#### 4.3.3.3. Modifiche al capo III (Cooperazione tra l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti) del titolo III

Le autorità competenti conserveranno la responsabilità di sorveglianza riguardo all'uso dei rating del credito da parte dei soggetti sorvegliati (quali gli enti creditizi o le imprese di assicurazione) che ne fanno uso a fini regolamentari. Le autorità nazionali permangono le più atte a esaminare come i soggetti controllati usano il rating del credito nelle loro attività correnti e a prendere gli opportuni provvedimenti ove necessario.

Le autorità di vigilanza nazionali contribuiscono inoltre all'attività di vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, garantendo la necessaria condivisione delle informazioni e la cooperazione, in caso esse siano necessarie allo svolgimento delle funzioni



di vigilanza e applicazione della normativa svolte da quest'ultima. Esse potranno richiedere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di valutare se sono riunite le condizioni per la revoca della registrazione di un'agenzia di rating del credito, nonché di prendere in esame la sospensione dell'uso di rating del credito emessi da un'agenzia di rating, se ritengono che essa violi in modo grave e persistente il regolamento sulle agenzie di rating del credito.

Se necessario e opportuno per ragioni di efficacia, nella propria funzione di vigilanza l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati deve poter chiedere assistenza a un'autorità di vigilanza competente a livello nazionale. Le autorità competenti devono fornire assistenza in caso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati stia svolgendo indagini o ispezioni in loco.

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può anche delegare compiti di vigilanza specifici ad autorità nazionali competenti, ad esempio quando le misure di vigilanza devono essere prese presso una sede distante dell'agenzia di rating del credito o richiedono competenze e conoscenze riguardo alle condizioni locali, compresa la conoscenza di una lingua straniera. Per evitare costi sproporzionati a carico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e delle agenzie di rating del credito sottoposte a vigilanza, i compiti vanno delegati. I compiti che possono essere delegati includono lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco, la valutazione di una domanda di registrazione ma anche compiti relativi alla vigilanza corrente. La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, che può dare istruzioni all'autorità alla quale ha delegato un compito. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe ulteriormente specificare, attraverso delle linee guida, i settori nei quali intende far uso della facoltà di delegare i compiti, incluso la procedura di delega da utilizzare ed eventuali indennizzi da erogare alle autorità competenti per lo svolgimento di un determinato compito.

#### *4.3.4. Modifiche al titolo IV (Sanzioni, procedura di comitato, relazione e disposizioni transitorie e finali)*

##### *4.3.4.1. Modifiche al capo I (Sanzioni, procedura di comitato e relazione) del titolo IV*

Quale sostegno necessario alla propria autorità di vigilanza, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può proporre alla Commissione di infliggere periodicamente delle penalità di mora. Tale misura coercitiva è intesa a facilitare: i) che si ponga fine a un'infrazione, ii) che le informazioni complete e corrette richieste dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati siano consegnate; iii) che le agenzie di rating del credito e altri individui si sottopongano a indagine. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può altresì proporre ammende che la Commissione dovrà approvare, in caso, intenzionalmente o per negligenza, alcune delle disposizioni del regolamento sulle agenzie di rating del credito elencate all'allegato III siano state violate. I criteri dettagliati per fissare l'importo delle ammende e gli aspetti procedurali ad esse relativi saranno definiti in un atto delegato.

Oltre a proporre sanzioni, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati avrà anche facoltà di adottare misure di vigilanza in caso di violazione del regolamento da parte di un'agenzia di rating del credito. Tali misure comprendono un divieto temporaneo di emissione di nuovi rating e la sospensione dell'uso dei rating del credito in questione finché si è posta fine all'infrazione. Come misura estrema, l'ESMA ha il potere di revocare la registrazione ad un'agenzia di rating.

Inoltre, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha facoltà di prescrivere alle agenzie di rating del credito di porre fine a un'infrazione e di emanare una comunicazione pubblica. Tali misure si applicano in casi che non giustificano l'adozione di una sanzione o di misure di vigilanza più severe, tenuto conto del principio di proporzionalità. Le sanzioni, le ammende e le misure di vigilanza sono elementi complementari di un regime efficace di attuazione della normativa.

Le procedure di comitato sono state allineate con il trattato di Lisbona.

#### 4.3.4.2. Modifiche al capo II (disposizioni transitorie e finali) del titolo IV

Dopo l'entrata in funzione operativa dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, le autorità competenti degli Stati membri dovranno porre fine allo svolgimento delle competenze e dei compiti relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito dei quali erano stati investiti in forza del regolamento sulle agenzie di rating del credito.

Occorre inoltre stabilire norme chiare per la trasmissione dei fascicoli e dei documenti di lavoro dalle autorità competenti all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

## 5. INCIDENZA SUL BILANCIO

Un quadro generale dell'incidenza sul bilancio delle proposte per l'istituzione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati è stato presentato nel settembre 2009 all'interno della relazione sulla valutazione dell'impatto e nella scheda finanziaria legislativa allegata a tali proposte legislative (cfr. la scheda finanziaria allegata alla proposta di istituzione di un'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). L'incidenza specifica sull'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per quanto riguarda la vigilanza diretta e la sorveglianza delle agenzie di rating del credito è specificata nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta. Le due schede finanziarie devono essere consultate insieme. L'incidenza specifica sulla Commissione è valutata anch'essa nella scheda finanziaria che accompagna la presente proposta.

La proposta ha incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea<sup>8</sup>,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>9</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>10</sup>,

considerando quanto segue:

- 1) La relazione commissionata dalla Commissione e pubblicata il 25 febbraio 2009, stilata da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, ha concluso che il quadro di vigilanza del settore finanziario in Europa deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, raccomandando inoltre riforme profonde della struttura della vigilanza, compresa la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria che include tre autorità europee di vigilanza, una per il settore degli strumenti finanziari, una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e infine una per il settore bancario, nonché la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico.
- 2) Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo "Guidare la ripresa in Europa"<sup>11</sup>, la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo per l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo "Vigilanza finanziaria europea"<sup>12</sup> ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, evidenziando la specificità della vigilanza nel settore delle agenzie di rating del credito.
- 3) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che lavorino in tandem con le nuove autorità di vigilanza europee, l'Autorità bancaria europea (EBA), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle

---

<sup>8</sup> GU C , pag.

<sup>9</sup> GU C , pag.

<sup>10</sup> GU C , pag.

<sup>11</sup> COM(2009) 114 definitivo.

<sup>12</sup> COM(2009) 252 definitivo.

pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), al fine di migliorare la qualità e l’uniformità della vigilanza a livello nazionale, rafforzare il controllo sui gruppi transnazionali attraverso l’istituzione di collegi di vigilanza e istituire un corpus europeo unico di norme applicabili a tutti i partecipanti ai mercati finanziari nel mercato interno. Il Consiglio sottolineava che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe disporre di poteri di vigilanza in relazione alle agenzie di rating. Inoltre, la Commissione dovrebbe conservare il potere di far osservare i trattati e in particolare il capo I del titolo VII del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo alle regole di concorrenza, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione delle regole stesse.

- 4) Occorre definire chiaramente l’ambito d’azione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, per consentire ai partecipanti ai mercati finanziari di individuare l’autorità competente per il settore di attività delle agenzie di rating del credito. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati si assumerà la competenza generale negli ambiti relativi alla registrazione e alla vigilanza permanente delle agenzie di rating del credito registrate.
- 5) Al fine di rafforzare la competitività tra le agenzie di rating del credito, evitare possibili conflitti di interesse per le agenzie di rating del credito derivanti dall’applicazione del modello “*issuer-pays*” (pagamento da parte dell’emittente), che possono risultare particolarmente virulenti nel caso di rating di strumenti finanziari strutturati, e, infine, onde migliorare la trasparenza e la qualità dei rating degli strumenti finanziari strutturati, le agenzie di rating del credito registrate o certificate devono avere il diritto di accedere a un elenco di strumenti finanziari strutturati in corso di valutazione da parte delle agenzie concorrenti. Le informazioni utilizzate per emettere tali rating devono essere fornite dall’emittente o da terzi collegati, in modo da consentire l’emissione di rating non sollecitati e in competizione con quelli emessi riguardo strumenti finanziari strutturati. L’emissione di detti rating non sollecitati deve promuovere l’utilizzo di più rating per ciascuno strumento finanziario strutturato. L’accesso ai siti internet va concesso solo se l’agenzia di rating del credito è in grado di assicurare riservatezza riguardo le informazioni richieste.
- 6) Dato che i rating del credito vengono utilizzati in tutta l’Unione europea, la tradizionale distinzione tra autorità competente dello Stato membro d’origine e altre autorità competenti nonché l’uso di un tipo di coordinazione collegiale della vigilanza non si dimostrano adeguati in materia di vigilanza delle agenzie di rating del credito. Grazie all’istituzione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, non è più necessario ricorrere a tale struttura. Il processo di registrazione dovrebbe quindi risultare semplificato con una riduzione della tempistica.
- (7) L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati è responsabile per la registrazione e la vigilanza permanente delle agenzie di rating del credito, tuttavia non è responsabile per il controllo di coloro che utilizzano i rating del credito. Le autorità nazionali competenti continueranno a vigilare sull’uso dei rating del credito da parte degli istituti finanziari o di altri soggetti (gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazioni vita e non vita, le imprese di riassicurazione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gli enti pensionistici aziendali o professionali e i fondi di investimento alternativi) che sono sottoposti a vigilanza a livello nazionale nel contesto dell’attuazione di altre direttive relative ai servizi finanziari, e sull’uso di rating del credito nei prospetti informativi.
- 8) È necessario introdurre uno strumento efficace che permetta di fissare standard tecnici armonizzati che facilitino l’applicazione del presente regolamento nella prassi quotidiana e

di assicurare condizioni di parità e una tutela adeguata degli investitori e dei consumatori in tutt'Europa. Trattandosi di un organo con personale altamente specializzato, è efficace e opportuno incaricare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dell'elaborazione dei progetti di standard tecnici.

- 9) Nel settore delle agenzie di rating del credito, occorre proporre progetti di standard tecnici riguardanti il processo di registrazione, le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati, nonché la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito divulgano conformemente al presente regolamento, compresi la struttura, il formato, il metodo e la tempistica delle comunicazioni. Occorre che la Commissione approvi i progetti di standard tecnici per conferire loro valore giuridico vincolante, conformemente al regolamento (UE) .../... [ESMA].
- (10) Nei settori non coperti da standard tecnici, occorre che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati abbia il potere di emanare orientamenti non vincolanti in merito a questioni relative all'applicazione del presente regolamento.
- (11) Per svolgere efficacemente i suoi compiti, è necessario che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie direttamente ai partecipanti ai mercati finanziari. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati nel far rispettare queste richieste dirette.
- (12) Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza, è necessario che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati abbia il diritto di svolgere indagini e ispezioni in loco. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe dare alle persone soggette a un procedimento l'opportunità di manifestare il proprio punto di vista onde rispettare i loro diritti di difesa.
- (13) Le autorità competenti dovrebbero assistere e cooperare con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Quest'ultima può delegare specifici compiti di vigilanza alle autorità competenti, ad esempio nei casi in cui tali compiti richiedano competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, più facilmente disponibili a livello nazionale. I compiti che possono essere delegati includono lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco, la valutazione di una domanda di registrazione ma anche compiti specifici relativi alla vigilanza corrente. I dettagli pertinenti a tale tipo di delega, comprese le procedure ed eventuali indennizzi da erogare alle autorità nazionali competenti, dovrebbero essere indicati in appositi orientamenti.
- (14) Occorre assicurare che le autorità competenti siano in grado di richiedere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione di un'agenzia di rating del credito e di richiedere all'Autorità stessa la sospensione dell'uso di rating del credito emessi da un'agenzia di rating che violi in modo grave e persistente il presente regolamento. È necessario che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati valuti tale richiesta e adotti le misure necessarie.
- (15) È necessario che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sia in grado di proporre alla Commissione di infliggere delle penalità di mora. La finalità di tali penalità di mora dovrebbe essere di far sì che venga posta fine a una violazione constatata dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, che vengano fornite in maniera completa ed esatta le informazioni richieste da tale Autorità e che le agenzie di rating del credito e altri

individui si sottopongano a indagine. Inoltre, a scopo dissuasivo e per far sì che le agenzie di rating del credito rispettino il presente regolamento, occorre che la Commissione abbia la facoltà di imporre ammende, a seguito di una richiesta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in caso, intenzionalmente o per negligenza, alcune delle disposizioni del presente regolamento siano state violate. Le ammende sono dissuasive e proporzionate alla natura e alla gravità della violazione, alla durata di quest'ultima e alla capacità economica dell'agenzia di rating del credito interessata. I criteri dettagliati per fissare l'importo delle ammende e gli aspetti procedurali ad esse relativi saranno definiti dalla Commissione in un atto delegato. Occorre che agli Stati membri continui a competere solo la definizione e l'attuazione delle norme in materia di sanzioni applicabili per la violazione da parte delle società finanziarie dell'obbligo di far uso, a fini regolamentari, esclusivamente dei rating del credito emessi dalle agenzie di rating del credito registrate in conformità del presente regolamento.

- (16) In caso si verifichi una violazione del regolamento da parte di un'agenzia di rating del credito, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe poter adottare una serie di misure di vigilanza che comprendono, tra le altre, la facoltà di prescrivere all'agenzia di rating del credito di porre fine a una violazione, di sospendere l'uso dei rating, di proibire temporaneamente all'agenzia di rating del credito di emettere rating e, in caso estremo, di revocare la registrazione dell'agenzia di rating del credito in caso essa continui a violare gravemente le disposizioni del presente regolamento. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati tenendo conto della natura e della gravità della violazione e del principio di proporzionalità. Le sanzioni, le ammende e le misure di vigilanza sono elementi complementari di un regime efficace di attuazione della normativa.
- (17) Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno stabilire misure transitorie chiare in materia di trasmissione dei fascicoli e dei documenti di lavoro dalle autorità nazionali competenti all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (18) È necessario attribuire alla Commissione la competenza di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la modifica e la successiva definizione dei criteri per la determinazione dell'equivalenza del quadro di regolamentazione e vigilanza di un paese terzo in modo da poter tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari, dell'adozione di un regolamento sulle commissioni e delle modifiche riguardanti gli allegati.
- (19) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione, disciplina il trattamento dei dati personali in applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri e degli operatori ai quali si applica il presente regolamento.
- (20) La tutela delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>13</sup>, che si applica pienamente al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento e in applicazione dello stesso da parte di organi e agenzie dell'Unione europea.

---

<sup>13</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (21) Dato che gli obiettivi dell'azione da intraprendere, ossia l'istituzione di un quadro di vigilanza efficiente ed efficace per le agenzie di rating del credito attraverso l'affidamento della vigilanza sulle attività di rating nell'Unione a un'autorità di vigilanza unica che fornisca un unico punto di contatto per le agenzie stesse e garantisca un'applicazione uniforme della normativa, non possono essere raggiunti in modo sufficiente a livello di Stato membro ma possono invece essere meglio conseguiti a livello dell'Unione, tenendo conto della struttura e dell'impatto paneuropei delle attività di rating sottoposte a vigilanza, l'Unione europea può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) La vigilanza delle agenzie di rating del credito da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati potrà avere inizio solo dopo l'istituzione di quest'ultima. Pertanto, l'applicabilità del presente regolamento è rinviata all'entrata in vigore del regolamento (UE) .../... relativo all'istituzione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (23) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009*

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

1. L'articolo 4 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Gli enti creditizi di cui alla direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento come definite alla direttiva 2004/39/CE, le imprese di assicurazione soggette alla direttiva 73/239/CEE del Consiglio<sup>14</sup>, le imprese di assicurazione come definite alla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup>, le imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup>, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui alla direttiva 2009/65/CE, gli enti pensionistici aziendali o professionali di cui alla direttiva 2003/41/CE e i fondi di investimento alternativi di cui alla direttiva 2010/.../CE possono utilizzare a fini regolamentari solo rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate conformemente al presente regolamento.”

b) Il paragrafo 3 è così modificato:

i) Le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

“b) l'agenzia di rating del credito ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base continuativa, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati che lo svolgimento dell'attività di rating da parte dell'agenzia di rating del credito del paese terzo

---

<sup>14</sup> GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

<sup>15</sup> GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

<sup>16</sup> GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

finalizzata all'emissione del rating da avallare soddisfa requisiti non meno rigorosi di quelli di cui agli articoli da 6 a 12;

c) la capacità dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di valutare e controllare la conformità dell'agenzia di rating del credito stabilita nel paese terzo alle disposizioni di cui alla lettera b) non è limitata;

d) l'agenzia di rating del credito mette a disposizione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie a consentire a tale autorità di vigilare su base continuativa sul rispetto dei requisiti del presente regolamento;”

ii) La lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) vi è un adeguato accordo di cooperazione tra l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e la pertinente autorità competente dell'agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assicura che tali accordi di cooperazione specifichino quanto meno:

- i) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e la pertinente autorità competente dell'agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo; e
- ii) le procedure inerenti al coordinamento delle attività di vigilanza, al fine di consentire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di controllare su base continuativa l'attività di rating finalizzata all'emissione del rating avallato.”

2. L'articolo 5 è così modificato:



a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può presentare domanda di certificazione. La domanda è presentata all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in conformità delle pertinenti disposizioni dell’articolo 15.”

b) Al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

“L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati esamina la domanda di certificazione e prende una decisione a riguardo in base alle procedure di cui all’articolo 16. La decisione in ordine alla certificazione si basa sui criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.”

c) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può anche presentare una richiesta di esenzione:

- a) di volta in volta, dall’osservanza di alcuni o di tutti i requisiti di cui all’allegato I, sezione A, e all’articolo 7, paragrafo 4, se è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati dal punto di vista della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi;
- b) dal requisito della presenza fisica nell’Unione europea ove un siffatto requisito risulti eccessivamente oneroso e sproporzionato, tenuto conto della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi.

L’agenzia di rating del credito presenta la domanda pertinente a tali esenzioni congiuntamente alla domanda di certificazione. In sede di valutazione di tale domanda, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati tiene conto delle dimensioni dell’agenzia di rating richiedente di cui al paragrafo 1, in considerazione della natura, della portata e della complessità delle sue attività, della natura e della gamma dei rating emessi, nonché dell’impatto dei rating emessi dall’agenzia in questione sulla stabilità finanziaria e l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri. Tenendo conto delle considerazioni precedenti, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può concedere la predetta esenzione all’agenzia di rating di cui al paragrafo 1.”

d) Il paragrafo 5 è soppresso.

e) Al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“La Commissione precisa ulteriormente o modifica i criteri di cui al secondo comma, lettere da a), a c), al fine di tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari. Tali misure sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 38 *bis*, e alle condizioni previste all’articolo 38 *ter* e all’articolo 38 *quater*.”

f) I paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“7. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate di paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Detti accordi precisano quanto meno:

- a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti di paesi terzi interessati; e
- b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

8. Gli articoli 20 e 24 si applicano, *mutatis mutandis*, alle agenzie di rating certificate e ai rating da loro emessi.”

3. L’articolo 6, paragrafo 3, è così modificato:

a) Al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può esonerare un’agenzia di rating del credito che ne faccia richiesta dall’osservanza dei requisiti di cui all’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e all’articolo 7, paragrafo 4, se tale agenzia è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, nonché della natura e della gamma dei rating emessi e che:”

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati garantisce che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esonerata dall’osservanza dei requisiti di cui all’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e all’articolo 7, paragrafo 4.”

4. Sono inseriti i seguenti articoli 8 *bis* e 8 *ter*:

*“Articolo 8 bis  
Informazioni su strumenti finanziari strutturati*

- 1. L’emittente di uno strumento finanziario strutturato, o terzi collegati, fornisce all’agenzia di rating del credito da esso nominata, su un sito internet protetto da password e la cui gestione gli compete, tutte le informazioni necessarie affinché l’agenzia possa determinare inizialmente o controllare il rating del credito di uno strumento finanziario strutturato in base alla metodologia di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
- 2. In caso altre agenzie di rating del credito registrate o certificate in base al presente regolamento richiedano accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, esse vi potranno accedere immediatamente a condizione che soddisfino l’insieme delle condizioni riportate di seguito:
  - a) i loro sistemi e la loro struttura organizzativa devono assicurare la riservatezza delle informazioni;
  - b) esse devono fornire, su base annua, rating per almeno il 10% degli strumenti finanziari strutturati riguardo ai quali hanno chiesto accesso alle informazioni come previsto al paragrafo 1.
- 3. Per garantire un’applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 38, paragrafo 2, norme dettagliate che specificano in particolare le condizioni di accesso a sito internet e i requisiti di quest’ultimo in modo da assicurare l’accuratezza e la riservatezza dei dati nonché la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.

*Articolo 8 ter*  
*Accesso alle informazioni pertinenti al rating*

1. A un'agenzia di rating del credito registrata nell'Unione europea compete il compito di gestire un sito internet protetto da password che contenga:
  - a) un elenco degli strumenti finanziari strutturati sui quali è in procinto di fornire un rating del credito, che specifichi il tipo di strumento finanziario strutturato, il nome dell'emittente e la data d'inizio del processo di rating;
  - b) un link al sito internet protetto da password sul quale l'emittente dello strumento finanziario strutturato, o terzi collegati, fornisce le informazioni prescritte all'articolo 8 bis, paragrafo 1, non appena viene a conoscenza del link stesso.
2. Un'agenzia di rating del credito concede senza indugio l'accesso al sito internet protetto da password di cui al paragrafo 1, alle agenzie di rating del credito registrate o certificate ai sensi del presente regolamento che lo chiedono, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.”
5. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 9*  
*Esternalizzazione (outsourcing)*

- L'esternalizzazione di funzioni operative importanti non è effettuata in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell'agenzia né la capacità dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di vigilare sull'osservanza da parte dell'agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.”
6. All'articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. Un'agenzia di rating del credito non utilizza il nome dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o di un'autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi i rating o le attività di rating dell'agenzia di rating del credito.”
  7. All'articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
    - “2. Un'agenzia di rating del credito mette a disposizione presso un registro centrale, creato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, informazioni sui propri dati storici, fra cui i dati di frequenza di transizione dei rating, sui rating del credito emessi in passato e sulle relative modifiche. Un'agenzia di rating del credito fornisce le informazioni a detto registro centrale in un formato standardizzato come disposto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Quest'ultima rende pubbliche tali informazioni e pubblica informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annuale.
    3. Un'agenzia di rating del credito fornisce annualmente all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati le informazioni relative alle materie di cui all'allegato I, sezione E, parte II, punto 2.”
  8. L'articolo 14 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La registrazione acquisisce efficacia per l’intero territorio dell’Unione europea dopo che la decisione di concessione della registrazione emessa dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, di cui all’articolo 16, paragrafo 3 o all’articolo 17, paragrafo 3, ha acquisito efficacia.”

b) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Un’agenzia di rating del credito notifica immediatamente all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati qualsiasi modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale, compresa ogni apertura o chiusura di succursali nell’Unione europea.”

c) I paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Fatti salvi gli articoli 16 e 17, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati registra un’agenzia di rating del credito se dall’esame della domanda conclude che essa adempie alle condizioni per l’emissione di rating fissate nel presente regolamento, tenendo conto degli articoli 4 e 6.

5. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati non impone obblighi in materia di registrazione non previsti nel presente regolamento.”

9. Gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dai seguenti:

*“Articolo 15  
Domanda di registrazione*

1. L’agenzia di rating del credito presenta domanda di registrazione all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La domanda contiene le informazioni di cui all’allegato II.
2. Quando una domanda di registrazione è presentata da un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo incaricano uno di loro di presentare tutte le domande all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per conto del gruppo. L’agenzia di rating del credito incaricata fornisce le informazioni di cui all’allegato II per ciascun membro del gruppo.
3. Un’agenzia di rating del credito può presentare domanda in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea.
4. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati accerta che essa sia completa. Se la domanda non è completa, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati fissa una scadenza entro la quale l’agenzia di rating del credito deve fornire le informazioni mancanti.

Dopo aver accertato la completezza della domanda, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati informa l’agenzia di rating del credito di conseguenza.

## *Articolo 16*

### *Esame della domanda di registrazione di un'agenzia di rating del credito da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati*

1. Entro 30 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati esamina la domanda di registrazione, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell'agenzia di rating del credito.
2. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può prorogare il periodo d'esame di 15 giorni lavorativi, in particolare se l'agenzia di rating del credito prevede di realizzare una delle seguenti attività:
  - a) avallare i rating del credito come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3;
  - b) ricorrere all'esternalizzazione;
  - c) richiedere l'esenzione dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
3. Entro 40 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, e al più tardi entro 55 giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati adotta una decisione di concessione o di rifiuto della registrazione pienamente motivata.
4. La decisione emessa dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma del paragrafo 3 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell'adozione.

## *Articolo 17*

### *Esame delle domande di registrazione presentate da un gruppo di agenzie di rating del credito da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati*

1. Entro 40 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati esamina le domanda di registrazione, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle agenzie di rating del credito interessate.
2. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può prorogare il periodo d'esame di 15 giorni lavorativi, in particolare se una o più agenzie di rating del credito del gruppo prevedono di realizzare una delle seguenti attività:
  - a) avallare i rating del credito come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3;
  - b) ricorrere all'esternalizzazione;
  - c) richiedere l'esenzione dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
3. Entro 50 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, e al più tardi entro 65 giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati adotta una decisione di concessione o di rifiuto della registrazione pienamente motivata per ogni singola agenzia di rating del credito.

4. Le decisioni emesse dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma del paragrafo 3 hanno efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell’adozione.

#### *Articolo 18*

##### *Notifica della decisione di concessione della registrazione, rifiuto della registrazione o revoca della registrazione di un’agenzia di rating del credito*

1. Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati notifica l’esito all’agenzia di rating del credito interessata. In caso di rifiuto o di revoca della registrazione a un’agenzia di rating del credito, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati fornisce motivazioni esaustive in merito.
2. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati comunica alla Commissione e alle autorità competenti eventuali decisioni di cui all’articolo 16, 17 o 20.
3. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati pubblica sul suo sito internet un elenco delle agenzie di rating del credito registrate conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 16, 17 o 20.

#### *Articolo 19*

##### *Pagamento di commissioni di registrazione e vigilanza*

1. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può imporre alle agenzie di rating del credito il pagamento di commissioni a copertura totale dei costi da essa sostenuti per la registrazione e la vigilanza delle stesse in conformità al presente regolamento e al regolamento relativo alle commissioni di cui al paragrafo 2.
2. La Commissione adotta un regolamento relativo alle commissioni mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 38 *bis*. Il regolamento stabilisce segnatamente il tipo di commissioni e gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento. L’importo della commissione imposta a un’agenzia di rating del credito è proporzionato alla sua dimensione e alle sue capacità economiche.

*Articolo 20*  
*Revoca della registrazione*

1. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati revoca la registrazione a un'agenzia di rating del credito se quest'ultima:
  - a) rinuncia espressamente alla registrazione o non ha emesso alcun rating nei sei mesi precedenti;
  - b) ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
  - c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata la registrazione; o
  - d) ha violato gravemente o ripetutamente le disposizioni del presente regolamento relative alle condizioni operative delle agenzie di rating del credito.
2. Qualora un'autorità competente di uno Stato membro nel quale siano utilizzati rating emessi dall'agenzia di rating del credito di cui trattasi reputi che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può richiedere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione. Se l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati decide di non revocare la registrazione all'agenzia di rating del credito di cui trattasi, essa fornisce motivazioni esaustive.
3. La decisione di revoca della registrazione ha efficacia immediata in tutta l'Unione europea, fatto salvo il periodo transitorio per l'uso dei rating del credito di cui all'articolo 24, paragrafo 2.”
10. Al titolo III, capo II, il titolo è sostituito da “Vigilanza svolta dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati”.
11. L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 21*  
*Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati*

1. Fatto salvo l'articolo 25 bis, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assicura che le disposizioni del presente regolamento vengano applicate.
2. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati emana e aggiorna orientamenti riguardanti:
  - a) l'applicazione del meccanismo di avallo di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
  - b) la valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
  - c) la cooperazione tra l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti ai fini del presente regolamento, incluse le procedure e i dettagli relativi alla delega dei compiti.

3. Entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati propone progetti di standard tecnici da sottoporre all’approvazione della Commissione conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) .../... [Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati] riguardo:
- a) alla procedura di registrazione, incluso le informazioni di cui all’allegato II;
  - b) alle informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di cui all’articolo 5.
  - c) alla presentazione delle informazioni, che le agenzie di rating del credito divulgano conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, e all’allegato I, sezione E, parte II, punto 1, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo della loro comunicazione.
4. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati pubblica annualmente, e per la prima volta entro il 1° gennaio 2012, una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene in particolare una valutazione dell’attuazione dell’allegato I da parte delle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento.
5. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati coopera con l’Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento .../...<sup>17</sup> e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita dal regolamento .../...<sup>18</sup>, consultandole entrambe prima di emettere indicazioni e di proporre progetti di standard tecnici di cui ai paragrafi 2 e 3.”
12. L’articolo 23 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 23  
Non-interferenza con il contenuto dei rating del credito*

Nell’adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento, né l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati né altre autorità pubbliche degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating del credito o delle metodologie.”

13. Sono inseriti i seguenti articoli 23 *bis*, 23 *ter* e 23 *quater*:

*“Articolo 23 bis  
Richieste di informazioni*

1. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può imporre ad agenzie di rating del credito, a persone che partecipano alle attività di rating, a entità valutate e a terzi collegati, nonché terzi a cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato determinate funzioni o attività e ad altre persone diversamente collegate o connesse con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating, di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento.

---

<sup>17</sup> GU L 25 del 29.1.2009, pag. 23.

<sup>18</sup> GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.



2. In caso di richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati fa riferimento al presente articolo quale base giuridica di tale richiesta e dichiara la finalità della richiesta, specificando le informazioni richieste e stabilendo un termine entro il quale devono pervenirle. Essa indica inoltre le sanzioni previste all’articolo 36 *ter* qualora le informazioni fornite siano incomplete o le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.
3. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica di cui allo stesso paragrafo, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono a nome delle persone di cui al paragrafo 1 le informazioni richieste. I rappresentanti restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

*Articolo 23 ter*  
*Indagini generali*

1. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha facoltà di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo a persone di cui all’articolo 23 *bis*, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono abilitati a:
  - a) esaminare scritture, registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza;
  - b) ottenere copie o estratti di tali scritture, registri, dati, procedure e altro materiale;
  - c) chiedere chiarimenti a voce;
  - d) convocare una persona e ascoltarla;
  - e) richiedere la documentazione del traffico telefonico e del traffico di dati;
  - f) organizzare colloqui per ascoltare persone allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine.
2. Le persone di cui all’articolo 23 *bis*, paragrafo 1, si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Le persone autorizzate allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. Tale autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste all’articolo 36 *ter*, qualora le scritture, i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti non siano stati forniti o siano incompleti o qualora le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.
3. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si deve svolgere l’indagine, dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti.

*Articolo 23 quater*  
*Ispezioni in loco*

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha facoltà di svolgere, con o senza preavviso, tutte le necessarie ispezioni presso i locali di persone di cui all'articolo 23 *bis*, paragrafo 1.
2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali e ai terreni delle persone soggette all'ispezione avviata a seguito di una decisione adottata dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 23 *ter*, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri e registri aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le penalità di mora previste all'articolo 36 *ter*, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'indagine. Prima degli accertamenti, e in tempo utile, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa deve essere svolta.
4. Le persone di cui all'articolo 23 *bis*, paragrafo 1, si sottopongono alle indagini in loco avviate a seguito di una decisione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La decisione specifica l'oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne stabilisce la data d'inizio e fa menzione delle penalità di mora previste all'articolo 36 *ter*. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati adotta tali decisioni dopo aver consultato l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.
5. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione, o le persone da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente assistenza, su domanda dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2.
6. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può inoltre imporre alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere a suo nome dei compiti d'indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 23 *ter*, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, quali definiti al presente articolo e all'articolo 23 *ter*, paragrafo 1.
7. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati constatino che una persona si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.
8. Se l'assistenza di cui al paragrafo 7 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta anche preventivamente.

9. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 8, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Al fine di controllare la proporzionalità delle misure, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di fornire spiegazioni dettagliate in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del regolamento, oltre che sulla gravità dell'ispezione in loco e sulla natura del coinvolgimento della persona interessata. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità degli accertamenti in quanto tali né esigere che siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Solo la Corte di giustizia può sottoporre ad esame la legittimità della decisione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, secondo la procedura di cui al regolamento XX/2010 [Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati]".
14. Gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:

*“Articolo 24*

*Misure di vigilanza da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati*

1. Laddove un'agenzia di rating del credito commetta una delle violazioni elencate all'allegato III, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati adotta una o più delle seguenti decisioni:
- a) revoca la registrazione di tale agenzia di rating del credito a norma dell'articolo 20;
  - b) vieta temporaneamente all'agenzia di rating del credito di emettere rating efficaci in tutta l'Unione, finché viene posta fine alla violazione;
  - c) sospende, con effetto in tutta l'Unione, l'uso a fini regolamentari di rating emessi da tale agenzia di rating del credito, finché viene posta fine alla violazione;
  - d) impone all'agenzia di rating del credito di porre fine alla violazione;
  - e) impone all'emittente di strumenti finanziari strutturati, o a terzi collegati, di fornire alle agenzie di rating del credito che ne fanno richiesta l'accesso al sito internet la cui gestione è di sua competenza, in conformità all'articolo 8 *bis*, paragrafo 1;
  - f) emana comunicazioni pubbliche.
2. Al momento di prendere le decisioni di cui alle lettere da b) a f) del paragrafo 1, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati tiene conto della natura e della gravità della violazione, considerando:
- i) la durata e la frequenza della violazione;
  - ii) se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell'agenzia di rating del credito;
  - iii) se la violazione ha favorito o generato un reato finanziario o se tale reato è in qualche misura attribuibile all'avvenuta violazione;
  - iv) le perdite o rischi di perdite comportati per gli investitori.

Inoltre, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può riferire i fatti alle competenti autorità nazionali, ai fini della promozione dell'azione penale.

3. I rating possono continuare ad essere usati a fini regolamentari in seguito all'adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), per un periodo non superiore a:
  - a) dieci giorni lavorativi se esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento; o
  - b) tre mesi se non esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento.

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può prorogare di tre mesi il periodo di cui al primo comma, lettera b), in circostanze eccezionali connesse a rischi di sconvolgimento dei mercati o instabilità finanziaria.

4. Fatto salvo l'articolo 20, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati comunica senza indugio eventuali decisioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti e alla Commissione, comunicandole inoltre al pubblico sul proprio sito internet entro cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui la decisione è stata presa.”

#### *Articolo 25*

##### *Colloqui con le persone interessate*

1. Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dall'articolo 24, paragrafo 1, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.

L'obbligo di cui al primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti al sistema finanziario, nel qual caso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può adottare decisioni temporanee. In tali circostanze l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, quanto prima possibile dopo aver adottato la sua decisione, dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.”
15. L'intestazione del titolo III, capo III è sostituita dalla seguente: “Cooperazione tra l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti”.
16. È inserito il seguente articolo 25 bis:

*“Articolo 25 bis*

*Autorità competenti responsabili di vigilare e garantire l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1  
(utilizzo dei rating)*

1. Le autorità competenti sono responsabili di vigilare e garantire l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1.
2. Per adempiere agli obblighi relativi all’individuazione di eventuali violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, le autorità competenti dispongono, conformemente alla legislazione nazionale, di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Esse esercitano tali poteri:
  - a) direttamente;
  - b) in collaborazione con altre autorità, inclusa l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; o
  - c) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
3. Per adempiere agli obblighi relativi all’individuazione di eventuali violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, le autorità competenti dispongono, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri nella loro funzione di vigilanza:
  - a) hanno accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e possono riceverne o farne copia;
  - b) possono richiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;
  - c) possono eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso; e
  - d) possono richiedere la documentazione del traffico telefonico e del traffico di dati.”
17. Gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:

*“Articolo 26*

*Obbligo di cooperazione*

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti cooperano ove necessario ai fini del presente regolamento.

*Articolo 27*

*Scambio di informazioni*

1. Le autorità competenti comunicano immediatamente le une alle altre e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.
2. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può trasmettere alle autorità competenti preposte alla vigilanza delle imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie, al Comitato europeo per il rischio sistemico nonché, ove applicabile, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di

pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate intese all'esercizio delle loro funzioni. Analogamente, nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati le informazioni di cui questa può necessitare per adempiere alle funzioni attribuitele dal presente regolamento.”

18. Gli articoli 28 e 29 sono soppressi.

19. Gli articoli 30, 31 e 32 sono sostituiti dai seguenti:

*“Articolo 30*

*Delega dei compiti dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle autorità competenti*

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può delegare specifici compiti di vigilanza alle autorità competenti di uno Stato membro. Tali compiti possono includere in particolare le richieste di informazioni di cui all’articolo 23 *bis* nonché indagini e ispezioni in loco ai sensi dell’articolo 23 *quater*, paragrafo 6.

L’eventuale delega di compiti non modifica la responsabilità dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

*Articolo 31*

*Notifiche e richieste di sospensione da parte delle autorità competenti*

1. Qualora un’autorità competente ritenga che siano in atto o siano state compiute attività contrarie alle disposizioni del presente regolamento sul suo territorio o sul territorio di un altro Stato membro, informa l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a riguardo nel modo più dettagliato possibile.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati prende gli opportuni provvedimenti. Essa informa l’autorità competente notificante dell’esito e, nella misura del possibile, degli sviluppi importanti della sua azione.

2. Fatto salvo l’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1, in caso l’autorità competente notificante ritenga che un’agenzia di rating del credito registrata, i cui rating sono usati nel suo territorio, violi gli obblighi derivanti dal presente regolamento, e che tali violazioni siano sufficientemente gravi e ripetute da produrre effetti significativi sulla tutela degli investitori e sulla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro interessato, tale autorità può richiedere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di imporre la sospensione dell’uso di rating emessi da tale agenzia di rating del credito a fini regolamentari da parte delle persone di cui all’articolo 4, paragrafo 1. L’autorità competente notificante fornisce all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati motivazioni esaustive riguardo alla richiesta avanzata.

Se l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ritiene ingiustificata tale richiesta, ne informa l’autorità competente notificante. Se invece ritiene giustificata la richiesta, adotta le misure opportune per porre fine al problema.

*Articolo 32*

*Segreto professionale*

1. Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta Autorità. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

2. Tutte le informazioni scambiate, in applicazione del presente regolamento, tra l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, le autorità competenti e altre autorità competenti e organismi di cui all’articolo 27, paragrafo 2, sono considerate riservate, salvo il caso in cui l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o l’autorità competente o un’altra autorità od organismo dichiarino al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.”
20. L’articolo 33 è soppresso.
21. Gli articoli 34 e 35 sono sostituiti dai seguenti:

*“Articolo 34  
Accordo sullo scambio di informazioni*

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni divulgate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 32.

Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento delle funzioni delle autorità competenti stesse.

Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

*Articolo 35  
Diffusione di informazioni provenienti da paesi terzi*

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può divulgare le informazioni ricevute da un’autorità competente di un paese terzo soltanto se essa ha ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le divulga esclusivamente per finalità per le quali tale autorità ha espresso il suo accordo o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.”

22. Al titolo IV, il titolo del capo I è così modificato:

“Sanzioni, ammende, penalità di mora, procedura di comitato, poteri delegati e relazione”

23. All’articolo 36, il primo comma è modificato come segue:

“1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.”

24. Sono inseriti i seguenti articoli 36 *bis*, 36 *ter*, 36 *quater*, 36 *quinquies* e 36 *sexies*:

*“Articolo 36 bis  
Ammende*

1. Su richiesta dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, la Commissione può, mediante decisione, infliggere un’ammenda a un’agenzia di rating del credito in caso,



intenzionalmente o per negligenza, questa abbia commesso una delle violazioni elencate all'allegato III.

2. Le ammende di cui al paragrafo 1 sono dissuasive e proporzionate alla natura e alla gravità della violazione, alla durata di quest'ultima e alla capacità economica dell'agenzia di rating del credito interessata. L'importo dell'ammenda non può essere superiore al 20% del reddito o del fatturato annuo realizzato dall'agenzia di rating del credito nell'esercizio sociale precedente.
3. In deroga al paragrafo 2, in caso l'agenzia di rating del credito abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario quantificabile dalla violazione commessa, l'importo dell'ammenda deve essere almeno pari all'importo del beneficio.
4. La Commissione, mediante atti delegati conformemente all'articolo 38 *bis*, adotta norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo che specificano in particolare:
  - a) criteri precisi per stabilire l'importo dell'ammenda;
  - b) le procedure di inchiesta, le misure associate e le attività di relazione nonché le norme procedurali per assumere decisioni, incluse le disposizioni sul diritto di difesa, l'accesso alle pratiche, la rappresentanza legale, la confidenzialità e le disposizioni temporali nonché la quantificazione e la riscossione delle ammende.

#### *Articolo 36 ter*

#### *Penalità di mora*

1. Su richiesta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, la Commissione può, mediante decisione, infliggere una penalità di mora alle persone di cui all'articolo 23 *bis*, paragrafo 1, al fine di costringerle:
  - a) a porre termine a un'infrazione, conformemente a una decisione presa in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d);
  - b) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione adottata a norma dell'articolo 23 *bis*;
  - c) a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza scritture, registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 23 *ter*;
  - d) a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta mediante decisione adottata a norma dell'articolo 23 *quater*.
2. Le penalità di mora previste sono effettive e proporzionate. L'importo delle penalità di mora è esigibile per ogni giorno di ritardo. L'importo non può essere superiore al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato nell'esercizio sociale precedente ed è calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione.

*Articolo 36 quater*  
*Colloqui con le persone interessate*

1. Prima di adottare qualsiasi decisione in merito a un'ammenda o a una penalità di mora come previsto agli articoli 36 *bis* e 36 *ter*, la Commissione dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo della Commissione, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione.”

*Articolo 36 quinquies*  
*Disposizioni comuni relative ad ammende e penalità di mora*

1. La Commissione comunica al pubblico eventuali ammende e penalità di mora imposte sulla base degli articoli 36 *bis* e 36 *ter*.
2. Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 36 *bis* e 36 *ter* sono di natura amministrativa.

*Articolo 36 sexies*  
*Controllo della Corte di giustizia*

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda o impone una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata.”

25. Gli articoli 37 e 38 sono sostituiti dai seguenti:

*“Articolo 37*  
*Modifica degli allegati*

La Commissione può modificare gli allegati mediante atti delegati a norma dell'articolo 38 *bis*, e alle condizioni previste agli articoli 38 *ter* e 38 *quater* per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, compresi gli sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari.

*Articolo 38*  
*Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione<sup>19</sup>.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.”
26. Sono inseriti i seguenti articoli 38 *bis*, 38 *ter* e 38 *quater*:

*“Poteri di delega*

*Articolo 38 bis*  
*Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 36 *bis*, paragrafo 4, e all'articolo 37 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 38 *ter* e 38 *quater*.

*Articolo 38 ter*  
*Revoca della delega*

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 36 *bis*, paragrafo 4, e all'articolo 37 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro organo legislativo e la Commissione, al massimo un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>19</sup> GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

*Articolo 38 quater*  
*Obiezioni agli atti delegati*

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.

2. Se, una volta scaduto questo termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'atto delegato, l'atto delegato entra in vigore alla data ivi fissata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato adottato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.”

27. L'articolo 39 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è soppresso.

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Entro il 1 luglio 2011, la Commissione, alla luce degli sviluppi del quadro normativo e di vigilanza relativo alle agenzie di rating del credito nei paesi terzi, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli effetti di tali sviluppi e delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 40 sulla stabilità dei mercati finanziari nell'Unione europea.”

28. All'articolo 40, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Le agenzie di rating del credito esistenti possono continuare ad emettere rating che possono essere usati a fini regolamentari dagli istituti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, salvo in caso di rifiuto della registrazione. In caso di rifiuto della registrazione si applica l'articolo 24, paragrafi 2 e 3.”

29. È inserito il seguente articolo 40 *bis*:

*“Articolo 40 bis*

*Misure transitorie relative all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati*

1. L'esercizio delle competenze e dei compiti pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito conferiti alle autorità competenti degli Stati membri, operanti o meno come autorità competenti dello Stato membro d'origine, e ai loro collegi, in caso ne siano stati istituiti, cessa a decorrere da [un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

2. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati si prende carico dei fascicoli e dei documenti di lavoro pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito, nonché di eventuali valutazioni e misure coercitive in corso, a decorrere da [un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

3. Le autorità competenti e i collegi di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti siano trasferiti all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati [*un mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*]. Le stesse autorità competenti o i collegi forniscono all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati tutta l’assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alla vigilanza e all’applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito possa avvenire in modo efficace ed efficiente.
4. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati agisce come successore legale delle autorità competenti e dei collegi di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa ai sensi del presente regolamento prima del [*un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento*].
5. Laddove in data [*un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*] sia in corso il controllo giurisdizionale di una decisione presa da una delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 ai sensi del presente regolamento, la causa viene trasferita al Tribunale, salvo pronuncia della sentenza da parte del giudice adito nello Stato membro entro due mesi da [*un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*].”
30. L’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.
31. È aggiunto un allegato III il cui testo figura nell’allegato II del presente regolamento.

## *Articolo 2*

### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento (UE) .../... [Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

## ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009 è modificato come segue.

1. Nella sezione A, l'ultimo comma del punto 2 è sostituito dal seguente:

“I pareri espressi dai membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza sulle materie di cui alle lettere da a) a d) sono presentati periodicamente al consiglio e messi a disposizione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati su richiesta.”

2. Nella sezione B, il primo comma del punto 8 è sostituito dal seguente:

“La documentazione e gli audit trail di cui al punto 7 sono conservati nei locali dell’agenzia di rating del credito registrata per almeno cinque anni e messi a disposizione su richiesta dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.”

## **ALLEGATO II**

Il seguente allegato III è aggiunto al regolamento (CE) n. 1060/2009:

### **“ALLEGATO III**

#### **SANZIONI**

##### **Violazioni**

- I. *Violazioni connesse ai conflitti di interesse e ai requisiti organizzativi o operativi*
- a) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 3, quando emette un rating o, nel caso di un rating esistente, non comunica immediatamente che il rating del credito è potenzialmente compromesso nelle circostanze di cui al punto 3, lettere da a) a d).
  - b) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 4, primo comma, quando fornisce servizi di consulenza.
  - c) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 4, terzo comma, quando non garantisce che la prestazione di servizi ausiliari non determini un conflitto di interesse con le sue attività di rating.
  - d) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 4, paragrafo 3, quando avalla un rating emesso in un paese terzo senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a h).
  - e) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, terzo comma, quando non nomina il numero richiesto di membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza.
  - f) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, quarto comma, prima o seconda frase, quando prevede un sistema retributivo per i membri indipendenti collegato ai risultati economici dell'agenzia di rating del credito o fissa una durata per l'incarico superiore a cinque anni.
  - g) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 6, quando non assicura che siano soddisfatte le condizioni che consentono alla funzione di controllo della conformità di svolgere i suoi compiti con correttezza e indipendenza conformemente all'allegato I, sezione A, punto 6, lettere da a) a d).
  - h) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 2, quando non garantisce che le persone menzionate nello stesso articolo non avviino o partecipino a negoziati inerenti a provvigioni o pagamenti.
  - i) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 1, quando non assicura che i soggetti rilevanti non acquistino né vendano uno strumento finanziario interessato o realizzino operazioni con esso.

- j) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 2, quando non assicura che i soggetti rilevanti non partecipino alla determinazione del rating del credito né lo influenzino.
- k) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 3, lettere b), c) e d), quando non assicura che i soggetti rilevanti non divulgino né utilizzino o condividano informazioni riservate.
- l) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 4, quando non assicura che i soggetti rilevanti non sollecitino né accettino denaro, regali o favori.
- m) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 7, quando non assicura che i soggetti rilevanti non assumano posizioni dirigenziali di rilievo.
- n) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 8, lettera a), quando non assicura che gli analisti di rating principali non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a quattro anni.
- o) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 8, lettera b), quando non assicura che gli analisti di rating non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a cinque anni.
- p) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 8, lettera c), quando non assicura che le persone che approvano i rating non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a sette anni.
- q) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato I, sezione C, punto 8, secondo comma, quando non assicura che i soggetti rilevanti non partecipino alle attività di rating del credito prima che siano trascorsi due anni dalla fine dei periodi menzionati.
- r) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 7, paragrafo 5, quando introduce retribuzioni e valutazioni dei risultati dipendenti dall'entità del fatturato che l'agenzia di rating del credito deriva dalle entità valutate o da terzi collegati.
- s) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 5, quando non controlla i propri rating né li rivede insieme alle metodologie utilizzate costantemente e almeno a cadenza annuale.
- t) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), quando non rivede, o non rivede entro i termini, i rating interessati in caso di cambiamento delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi principali utilizzati nelle attività di rating.
- u) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 6, lettera c), quando non rivaluta i rating se l'effetto complessivo combinato dei cambiamenti delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi principali di rating influenza tali rating.



- v) L'agenzia di rating del credito che chiede l'accesso al sito internet di un emittente di strumenti finanziari strutturati o di terzi collegati viola l'articolo 8 *bis*, paragrafo 2, lettera a), quando non si dota dei sistemi e della struttura organizzativa per assicurare la riservatezza delle informazioni in tal modo ottenute.
- w) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8 *bis*, paragrafo 2, lettera b), quando omette di fornire, su base annua, rating per almeno il 10% degli strumenti finanziari strutturati riguardo ai quali ha chiesto l'accesso alle informazioni sul sito internet messo a disposizione dall'emittente o da terzi collegati.
- x) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, parte I, punto 4, secondo comma, quando emette il rating del credito o non ritira il rating esistente.

## II. *Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza*

- a) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 7, lettere da a) a h), quando non provvede alla conservazione dei documenti né degli audit trail come previsto dalle predette disposizioni.
- b) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 8, primo comma, quando non conserva la documentazione o gli audit trail per almeno cinque anni o non li mette a disposizione delle autorità competenti.
- c) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 9, quando non conserva la documentazione per la durata della relazione dell'agenzia con l'entità valutata o terzi collegati.
- d) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 11, paragrafo 2, quando non mette a disposizione le informazioni richieste o non fornisce dette informazioni nel formato richiesto.
- e) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 11, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione E, parte II, punto 2, quando non fornisce gli elenchi richiesti.
- f) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, quando non notifica immediatamente o non notifica affatto all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ogni modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale.

## III. *Violazioni delle disposizioni in materia di informativa*

- a) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 2, quando non comunica al pubblico i nomi delle entità valutate o di terzi collegati dai quali proviene oltre il 5% del suo fatturato annuo.
- b) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 4, terzo comma, quando nella relazione conclusiva non elenca i servizi ausiliari forniti alle entità valutate o ai terzi collegati.
- c) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 1, quando non comunica al pubblico le metodologie, i modelli e le ipotesi principali utilizzati nelle sue attività di rating.

- d) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), quando non comunica immediatamente i rating del credito che saranno probabilmente interessati in caso di cambiamento delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi principali utilizzati nelle attività di rating.
- f) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, quando non comunica immediatamente sul sito internet protetto da password le informazioni di cui all'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, lettere a) e b).
- g) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8 *ter*, paragrafo 2, quando non concede l'accesso al sito internet alle agenzie di rating del credito registrate o certificate che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 *bis*, paragrafo 2.
- h) L'emittente di strumenti finanziari strutturati o i terzi collegati violano l'articolo 8 *bis*, paragrafo 2, quando non consentono l'accesso al sito internet protetto da password da essi gestito alle agenzie di rating del credito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 *bis*, paragrafo 2.
- i) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8 *bis*, paragrafo 2, quando impone all'emittente o ai terzi collegati disposizioni miranti a impedire l'accesso al sito internet alle agenzie di rating del credito che ne fanno richiesta e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 *bis*, paragrafo 2.
- j) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, parte I, punto 1, punto 2, lettere da a) a e), punto 4, primo comma, o punto 5, o parte II, punti 1, 2, 3 o 4, quando non fornisce le informazioni richieste dalle predette disposizioni in caso di presentazione dei rating.
- k) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, quando non informa l'entità valutata con almeno 12 ore di anticipo rispetto alla pubblicazione del rating.
- l) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 3, quando non assicura che un simbolo aggiuntivo venga utilizzato per distinguere i rating del credito per gli strumenti finanziari strutturati dagli altri rating.
- m) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 4, quando non divulga le sue politiche e procedure per quanto riguarda i rating non sollecitati.
- n) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 5, quando non fornisce le informazioni richieste conformemente a detto articolo o non indica i rating del credito non sollecitati.
- o) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 11, paragrafo 1, quando non divulga o non aggiorna le informazioni relative alle materie di cui all'allegato I, sezione E, parte I.
- p) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 12 quando non pubblica entro i termini o non pubblica affatto la relazione di trasparenza comprendente le informazioni di cui all'allegato I, sezione E, parte III.”

## **SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**

**che accompagna ogni proposta o iniziativa presentata all'autorità legislativa**

**(articolo 28 del regolamento finanziario e articolo 22 delle modalità di esecuzione)**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA**

- 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa
- 1.2. Politica interessata nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

### **2. MISURE DI GESTIONE**

- 2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

### **3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA**

- 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
  - 3.2.1 Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
  - 3.2.2 Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
  - 3.2.3 Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
  - 3.2.4 Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
  - 3.2.5 Partecipazione di terzi al finanziamento
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

## I. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

### 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Regolamento (UE) n. xxx del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.

### 1.2. Politica interessata nella struttura ABM/ABB<sup>20</sup>

Mercato interno – mercati finanziari

### 1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria<sup>21</sup>**
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

### 1.4. Obiettivi

#### 1.4.1 Obiettivi strategici pluriannuali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Attribuendo poteri di vigilanza all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) si accrescerà l'efficacia e l'efficienza della vigilanza delle agenzie di rating del credito nell'Unione.

Questo quadro di vigilanza più efficace permetterà di garantire che le agenzie di rating del credito rispettino maggiormente gli obblighi essenziali imposti a loro carico dal relativo regolamento, contribuendo in tal modo agli obiettivi strategici generali della Commissione nel settore dei servizi finanziari, ossia assicurare la stabilità dei mercati finanziari e rafforzare la protezione degli investitori e la trasparenza sui mercati finanziari.

#### 1.4.2 Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

##### *Obiettivi specifici*

Sono stati individuati i seguenti obiettivi della misura proposta:

1. assicurare la vigilanza efficace delle agenzie di rating del credito nell'UE,
2. semplificare l'architettura di vigilanza delle agenzie di rating del credito, e
3. garantire la certezza del diritto per le agenzie di rating del credito e gli investitori.

Sulla base dei predetti obiettivi sono stati definiti i seguenti obiettivi operativi:

<sup>20</sup> ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting

<sup>21</sup> Secondo la definizione di cui all'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1. assicurare la creazione di un punto di contatto unico per le agenzie di rating del credito e chiarire le competenze;
2. realizzare guadagni di efficienza per quanto riguarda le procedure di registrazione e di vigilanza;
3. garantire un'applicazione uniforme delle norme sostanziali del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito;
4. assicurare un miglior allineamento degli incentivi per le autorità di vigilanza a tener il passo con le attività paneuropee delle entità vigilate.

#### *Attività AMB/ABB interessate*

#### 1.4.3 Risultati e incidenze previsti

*Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/la popolazione interessati.*

1. Una vigilanza più efficace delle agenzie di rating del credito nell'UE accrescerà la qualità e la trasparenza delle attività di rating a beneficio degli investitori e della stabilità finanziaria.
2. Un punto di contatto unico e competenze chiare che riducano gli oneri per le entità vigilate e le autorità nazionali di vigilanza.
3. L'applicazione uniforme delle norme sostanziali del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito aumenterà la certezza del diritto per le imprese del settore e migliorerà la qualità e la trasparenza delle attività di rating.
4. Guadagni di efficienza per quanto riguarda le procedure di registrazione e di vigilanza, che ridurranno l'onere a carico delle entità vigilate, delle autorità di vigilanza e non per ultimo dei contribuenti europei.

#### 1.4.4. Indicatori di risultati e di incidenze

*Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.*

1. Risultato atteso: una vigilanza più efficace delle agenzie di rating del credito nell'UE
  - numero di violazioni del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito,
  - numero di sanzioni e di ammende imposte per le violazioni,
  - numero di ispezioni sul posto,
  - numero di misure di vigilanza.
2. Risultato atteso: creazione di un punto di contatto unico per le agenzie di rating del credito vigilate e competenze chiare

Indicatori:

- numero di autorità di vigilanza partecipanti alla procedura di registrazione/di vigilanza,
- numero di conflitti di competenza tra autorità di vigilanza delle agenzie di rating del credito.

3. Risultato atteso: applicazione uniforme delle norme sostanziali del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito

Indicatori:

- numero di violazioni del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito,

- numero di denunce ricevute dalla Commissione da parte di agenzie di rating del credito e di utenti dei rating,
- numero di ricorsi promossi da agenzie di rating dinanzi all'ESMA o al giudice.

4. Risultato atteso: guadagni di efficienza per quanto riguarda la procedura di registrazione e di vigilanza

Indicatori:

- periodo necessario per la registrazione (dalla presentazione della domanda all'emanazione della decisione di registrazione),
- periodo per l'adozione di misure di vigilanza (dalla constatazione della violazione all'adozione della misura di vigilanza),
- numero di membri del personale partecipanti alla vigilanza delle agenzie di rating.

### 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

#### 1.5.1. Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

A breve termine, saranno attribuiti all'ESMA poteri di registrazione e di vigilanza delle agenzie di rating del credito, il che genererà guadagni di efficienza, accrescerà l'efficienza della vigilanza e renderà più uniforme l'applicazione del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito. A lungo termine, la misura favorirà un migliore rispetto da parte delle agenzie di rating delle disposizioni del relativo regolamento, il che consentirà di migliorare la qualità e la trasparenza delle attività di rating del credito.

La vigilanza delle agenzie di rating del credito sarà affidata all'ESMA a tempo indeterminato.

#### 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Sebbene il quadro di vigilanza prescritto dal vigente regolamento sulle agenzie di rating del credito non sia stato ancora attuato, è fin d'ora possibile individuarne alcune debolezze che giustificano un intervento della Comunità. Queste debolezze, e le conseguenze principali per le agenzie di rating del credito e per le autorità di vigilanza, sono le seguenti (cfr. la sezione 3 della valutazione dell'impatto che accompagna la presente proposta):

- molteplicità delle autorità di vigilanza interessate e rischi di conflitti di competenza,
- rischio di applicazione divergente e non uniforme del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito mediante atti individuali adottati dalle autorità competenti degli Stati membri,
- procedure di registrazione e di vigilanza indebitamente lente e complesse,
- rischio di incentivi non uniformi e mancanza di prospettiva comunitaria delle autorità nazionali.

Come dimostrato nella valutazione dell'impatto, affidando all'ESMA la registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito si potrà rimediare a questi problemi o ridurli fortemente.

### 1.5.3 Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

È la prima volta che vengono attribuiti poteri di vigilanza diretti sugli istituti finanziari ad un'autorità europea di vigilanza.

### 1.5.4 Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La presente proposta è compatibile con la proposta di regolamento che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, COM (2009) 503 del 23 settembre 2009.

### 1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa a **durata illimitata**

### 1.7. Modalità di gestione previste<sup>22</sup>

**Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

**Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità<sup>23</sup>

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato UE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

**Gestione concorrente** con gli Stati membri

**Gestione decentrata** con paesi terzi

**Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (**specificare**)

*Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

### Osservazioni

## 2. MISURE DI GESTIONE

### 2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

*Precisare la frequenza e le condizioni di tali disposizioni.*

L'articolo 66 della proposta di regolamento che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dispone che entro tre anni dall'inizio effettivo delle attività si proceda ad una valutazione dell'esperienza acquisita con il funzionamento dell'Autorità, che includa anche una valutazione dei poteri di vigilanza diretti dell'ESMA sulle agenzie di rating del credito. A tal fine, la Commissione pubblicherà una relazione generale che sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

<sup>22</sup> Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: [http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag\\_en.html](http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html)

<sup>23</sup> A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

## 2.2. Sistema di gestione e di controllo

### 2.2.1 Rischi individuati

È stata realizzata una valutazione dell'impatto riguardante la presente proposta di modifica del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito per valutare i costi e i benefici delle varie opzioni per affrontare i problemi individuati.

Il rischio rappresentato dal finanziamento delle attività dell'ESMA mediante commissioni versate dalle imprese del settore nel primo anno di funzionamento dell'Autorità (2011) è stato eliminato, disponendo il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione e degli Stati membri come previsto nel regolamento istitutivo dell'ESMA (secondo un rapporto 40/60).



### 2.2.2 Modalità di controllo previste

I sistemi di gestione e di controllo previsti dalla proposta di regolamento istitutivo dell'ESMA saranno applicati anche alla vigilanza delle agenzie di rating del credito.

L'insieme definitivo di indicatori per valutare le prestazioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per quanto riguarda le agenzie di rating del credito sarà adottato dalla Commissione al momento di procedere alla prima valutazione richiesta. Per la valutazione definitiva, gli indicatori quantitativi saranno altrettanto importanti degli elementi qualitativi raccolti nel corso delle consultazioni. La valutazione sarà ripetuta ogni tre anni.

### 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

*Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.*

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all'ESMA saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L'Autorità aderirà all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotterà immediatamente le disposizioni opportune per tutto il suo personale.

Le decisioni di finanziamento e gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei fondi versati dall'Autorità e presso il personale responsabile dell'allocazione dei predetti fondi.

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

#### 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

*Nell'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.*

Rubrica del quadro finanziario o pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			di paesi EFTA <sup>25</sup>	di paesi candidati <sup>26</sup>	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	Numero 1A..... Competitività per la crescita e l'occupazione	SD/SND <sup>(24)</sup>				
	12.0404.01. ESMA – Sovvenzione ai titoli 1 e 2 (spese di personale e amministrative)	Dissoc.	SÌ	NO	NO	NO
	12.0404.02 ESMA – Sovvenzione al titolo 3 (spese operative)	Dissoc.	SÌ	NO	NO	NO

<sup>24</sup> SD= Stanziamenti dissociati / SND= Stanziamenti non dissociati

<sup>25</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio

<sup>26</sup> Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali

### 3.2. Incidenza prevista sulle spese

#### 3.2.1 Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di euro (al terzo decimale)

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale:</b>	1A	Competitività per la crescita e l'occupazione
--	----	---

DG: MARKT			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	TOTALE
• Stanziamenti operativi						
12.0404.01.	Impegni	(1)	0,881	0	0	0,881
	Pagamenti	(2)	0,881	0	0	0,881
12.0404.02.	Impegni	(1a)	0,120	0	0	0,120
	Pagamenti	(2a)	0,120	0	0	0,120
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di determinati programmi operativi <sup>27</sup>						
		(3)				
<b>TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT</b>	Impegni	=1+1a +3	1,001	0	0	1,001
	Pagamenti	=2+2a +3	1,001	0	0	1,001

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale:</b>	5	“Spese amministrative”
--	---	------------------------

milioni di euro (al terzo decimale)

<sup>27</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013					<b>TOTALE</b>
<b>DG: MARKT</b>									
• Risorse umane		0,488	0,488	0,488					<b>1,464</b>
• Altre spese di natura amministrativa									
<b>TOTALE DG MARKT</b>	Stanziamenti	0,488	0,488	0,488					<b>1,464</b>

<b>TOTALE degli stanziamenti per la rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	(Impegni = pagamenti totali) <sup>totali</sup>	0,488	0,488	0,488					<b>1,464</b>
--	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--------------

*milioni di EUR (al terzo decimale)*

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013					<b>TOTALE</b>
<b>TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	Impegni	1,489	0,488	0,488					<b>2,465</b>
	Pagamenti	1,489	0,488	0,488					<b>2,465</b>

Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento istitutivo dell'ESMA, le entrate dell'ESMA possono anche consistere in commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dalla normativa in materia. L'articolo 19 della proposta dispone che le spese sostenute dall'ESMA per la registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito conformemente al regolamento sono integralmente coperte dalle commissioni imposte alle agenzie di rating del credito. Il tipo di commissioni, le materie per le quali esse sono dovute e il loro importo sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, mediante un atto delegato della Commissione che sarà adottato nel corso del 2011 e che dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2012. Nell'anno di transizione 2011 le risorse per la vigilanza diretta delle agenzie di rating del credito verranno anticipate mediante i contributi degli Stati membri e della Comunità secondo il rapporto previsto dal regolamento istitutivo dell'ESMA (40% la Comunità e 60% gli Stati

membri). I costi della vigilanza delle agenzie di rating del credito nel 2011 saranno reclamati alle imprese del settore una volta che l'atto delegato entrerà in vigore.

### 3.2.2 Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

Gli obiettivi specifici della proposta sono illustrati al punto 1.4.2. Dato il tipo di obiettivi non è possibile attribuire risultati numerici concreti a ciascuno di essi. Comunque gli indicatori presentati in precedenza consentiranno di valutare se gli obiettivi della proposta sono stati raggiunti.

### 3.2.3 Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

#### 3.2.3.1 Sintesi

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013						TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--------

<b>RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>									
Risorse umane	0,488	0,488	0,488						<b>1,464</b>
Altre spese di natura amministrativa	0	0	0						
<b>Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	0,488	0,488	0,488						<b>1,464</b>

<b>TOTALE</b>	0,488	0,488	0,488						<b>1,464</b>
---------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--------------

#### 3.2.3.2 Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

*Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, a un decimale)*

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013					
<b>• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)</b>								
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	4	4	4					
<b>• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno ETP)</b>								
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					

#### Descrizione dei compiti da svolgere

Funzionari e agenti temporanei	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adottare decisioni sulle ammende e decisioni sulle penalità di mora a carico delle agenzie di rating del credito su proposta dell'ESMA conformemente agli articoli 36 e 36 bis della proposta, tra cui inchieste d'ufficio, audizioni delle agenzie di rating del credito e</li> </ul>
--------------------------------	---

delle persone interessate, risposta alle domande di accesso al fascicolo, difesa delle decisioni sulle ammende e sulle penalità di mora dinanzi al giudice e riscossione delle ammende e delle penalità di mora.

- Nel 2011 i 4 posti saranno coperti mediante riassegnazioni in seno alla DG MARKT. Dati i vincoli di bilancio legati all'impegno assunto dalla Commissione di non chiedere nuovi posti fino al 2013, il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o mediante riassegnazioni in seno alla DG, integrati, se del caso, da assegnazioni supplementari che verranno concesse alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Almeno un posto sarà coperto mediante riassegnazione usando le risorse esistenti nel servizio responsabile (riassegnazione interna).

### 3.2.4 Compatibilità con il vigente quadro finanziario pluriennale

- La proposta/iniziativa è compatibile con il vigente quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

#### *Nuova azione della Commissione*

- La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

### 3.2.5 Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziameti in milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno <b>2011</b>	Anno <b>2012</b>	Anno <b>2013</b>	Totale
Specificare l'organismo cofinanziatore	60% del fabbisogno totale finanziato dagli Stati membri, tramite le autorità di vigilanza nazionali dei paesi UE (meccanismo standard di finanziamento dell'ESMA secondo la proposta)	Nessun cofinanziamento. La vigilanza delle agenzie di rating del credito integralmente finanziata tramite commissioni		
TOTALE stanziamenti cofinanziati	1,501	0	0	1,501

### 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta incide finanziariamente sulle entrate. Secondo la proposta la Commissione potrebbe imporre ammende e penalità di mora a carico delle agenzie di rating del credito (cfr. articoli 36 e 36 bis). È difficile predire l'importo delle ammende e delle penalità di mora che la Commissione potrebbe imporre alle agenzie di rating del credito, dato che esso dipenderà tra l'altro

dall'osservanza del regolamento da parte delle agenzie di rating del credito.



## **ALLEGATO alla scheda finanziaria legislativa per la proposta di regolamento recante modifiche del regolamento n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito**

### **Metodologia applicata e principali ipotesi di base**

I costi relativi alla vigilanza diretta sulle agenzie di rating del credito da parte dell'ESMA sono stati stimati sulla base di tre categorie di costi: le spese di personale, le spese di infrastruttura e le spese operative, conformemente alla classificazione del progetto generale del bilancio dell'ESMA (cfr. la scheda finanziaria che accompagna la proposta di regolamento istitutivo dell'ESMA del 23.9.2009, COM(2009) 503).

Secondo le attuali stime del segretariato del CESR e della Commissione, l'attività di vigilanza delle agenzie di rating del credito richiederà l'assunzione di 12 persone (6 agenti temporanei e 6 esperti nazionali distaccati) in aggiunta ai 3 membri del personale che si occupano già delle agenzie di rating del credito in seno al CESR e che sono coperti dal progetto di bilancio dell'ESMA già previsto dal progetto di regolamento istitutivo dell'ESMA.

Il fabbisogno di personale aggiuntivo è dovuto ai nuovi compiti relativi alla vigilanza diretta delle agenzie di rating del credito che l'Autorità dovrà svolgere in aggiunta alle competenze che già esercita nel settore delle agenzie di rating del credito (ossia, formulare pareri per la Commissione, elaborare orientamenti e standard tecnici obbligatori, facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti, svolgere attività di mediazione).

Questi nuovi compiti sono illustrati in dettaglio nella proposta di regolamento e ulteriormente specificati nella relazione (cfr. le sezioni 4.3.3 e 4.3.4). Tra questi rientrano tra l'altro la registrazione delle agenzie di rating del credito situate nella Comunità, la certificazione delle agenzie di rating del credito più piccole situate in paesi terzi, la vigilanza quotidiana delle agenzie di rating del credito registrate, i contatti regolari con gli amministratori/il personale delle entità vigilate, la cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi in merito alle agenzie di rating del credito dei paesi terzi, la risposta alle domande, alle denunce o alle richieste delle autorità nazionali competenti, delle agenzie di rating del credito o degli investitori, il controllo dell'osservanza da parte delle agenzie di rating del credito degli obblighi fissati nel regolamento in materia, la richiesta di informazioni rivolta alle agenzie di rating del credito o alle persone partecipanti all'attività di rating, lo svolgimento di ispezioni in loco, l'esame della documentazione e l'audizione di persone su sospette violazioni del regolamento. L'ESMA avrà anche il potere di revocare la registrazione e di adottare altre misure di vigilanza elencate all'articolo 24 del regolamento e di chiedere alla Commissione di imporre ammende e penalità di mora alle agenzie di rating del credito che violano il regolamento, presentare le prove delle violazioni e proporre l'importo dell'ammenda o della penalità di mora.

Secondo le informazioni in nostro possesso circa 50 agenzie di rating del credito presenteranno domanda di registrazione e, una volta registrate, saranno soggette alla vigilanza dell'ESMA. Tenendo conto del numero di agenzie di rating del credito oggetto di vigilanza, il numero, il tipo e la complessità dei compiti che l'ESMA dovrà svolgere e alcune indicazioni generali sul numero di membri del personale che le autorità nazionali competenti prevedono per la registrazione e la vigilanza ai sensi del quadro vigente, il numero di 12 posti aggiuntivi per il CESR appare appropriato.

La tabella 3 presenta una ripartizione dettagliata delle stime di personale per varie categorie.

Si è anche tenuto conto dell'impatto dell'ubicazione dell'ESMA a Parigi, mediante l'applicazione del coefficiente correttore pertinente che riflette il costo della vita a Parigi.

L'evoluzione dei costi di personale negli anni successivi dipenderà tra l'altro dal numero di entità vigilate, ma dalla prospettiva attuale non ci aspettiamo cambiamenti significativi.

Le cifre del titolo 2, che riguardano le spese di infrastrutture, sono basate sui dati forniti dal CESR e sulle stime della Commissione. Il CESR ha fornito le stime dei costi da esso sostenuti in questa categoria basati su estrapolazioni delle spese reali di funzionamento e di amministrazione nella sede attuale del comitato. Dato che Parigi è tra le sedi più costose in Europa per le imprese, i costi stimati superano naturalmente i livelli medi delle altre agenzie UE. I costi di traduzione delle registrazioni e di altre decisioni saranno significativi dato che all'ESMA si applicherà integralmente il regime linguistico dell'UE.

Nuovi costi operativi legati alla vigilanza diretta delle agenzie di rating del credito si riferiscono alla raccolta delle informazioni, tra cui la gestione di una nuova banca dati per la vigilanza diretta delle agenzie di rating del credito. Inoltre, tutti i nuovi poteri dell'ESMA in materia di ispezioni in loco richiedono nuove risorse.

I metodi utilizzati per calcolare il bilancio dell'ESMA sono presentati nella tabella 2.

Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento istitutivo dell'ESMA, le entrate dell'ESMA possono anche consistere in commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dalla normativa in materia. L'articolo 19 della proposta dispone che le spese sostenute dall'ESMA per la registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito conformemente al regolamento sono integralmente coperte dalle commissioni imposte alle agenzie di rating del credito. Il tipo di commissioni, le materie per le quali esse sono dovute e il loro importo sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, mediante un atto delegato della Commissione che sarà adottato nel corso del 2011 e che dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2012. Nell'anno di transizione 2011 le risorse per la vigilanza diretta delle agenzie di rating del credito verranno anticipate mediante i contributi degli Stati membri e della Comunità secondo il rapporto previsto dal regolamento istitutivo dell'ESMA (40% la Comunità e 60% gli Stati membri). I costi della vigilanza delle agenzie di rating del credito nel 2011 saranno reclamati alle imprese del settore una volta che l'atto delegato entrerà in vigore.

**Tabella 1: stima del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alla vigilanza diretta delle agenzie di rating del credito**

In migliaia di euro

	2011	2012	2013
<b>Titolo 1 – Spese di personale</b>	<b>1 574,8</b>	<b>1 574,8</b>	<b>1 574,8</b>
<b>Personale dirigente/esperti:</b>			
Agenti temporanei	847,8	847,8	847,8
Esperti nazionali distaccati	507	507	507

<b>Personale amministrativo e altro personale di supporto</b>			
Benefici per il personale	203,2	203,2	203,2
Formazione del personale: generale	7,2	7,2	7,2
Spese relative al reclutamento del personale	9,6	9,6	9,6
<b>Titolo 2 – Spese per gli edifici, attrezzature e amministrative</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>
Locazione di edifici e costi associati	216	216	216
Tecnologia dell'informazione e della comunicazione	72	72	72
Beni mobili e costi associati	12	12	12
Spese amministrative correnti	12	12	12
Spese postali e di telecomunicazione	36	36	36
Spese per riunioni / Spese di viaggio	180	180	180
Traduzioni	100	100	100
<b>Titolo 3 - Operazioni</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Raccolta di informazioni: sviluppo	150	150	150
Ispezioni in luogo	150	150	150
<b>TOTALE</b>	<b>2 502,8</b>	<b>2 502,8</b>	<b>2 502,8</b>
<b>Di cui contributo della Comunità</b>	<b>1 001,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Di cui contributo degli Stati membri</b> (autorità di vigilanza nazionali o ministeri delle finanze)	<b>1 501,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Commissioni e prelievi a</b>	<b>0</b>	<b>2 502,8</b>	<b>2 502,8</b>

carico delle agenzie di rating del credito			
--	--	--	--

Fonte: stime e calcoli della Commissione e del CESR

**Tabella 2: stima del bilancio dell'ESMA relativo alla vigilanza diretta delle agenzie di rating del credito nel primo anno di attività (2011), incluse le ipotesi di calcolo**

In migliaia di euro

<b>Titolo 1 – spese di personale</b>			<b>1 574,8</b>
<b>Personale totale:</b>	<b>12</b>	Costo medio annuo per persona (sulla base degli orientamenti della DG BUDG e delle informazioni dei comitati L3)	
Coefficiente correttore (adeguamento al costo della vita)	Parigi	1,158	
Agenti temporanei	6	141,3 (122x1,158)	847,8
Esperti nazionali distaccati	6	84,5 (73x1,158)	507
Benefici per il personale	15% delle spese complessive di personale		203,2
Formazione del personale: generale	Importo medio per persona (dati COM)	0,6	7,2
Spese legate all'assunzione di personale	3 candidati intervistati in media per ogni posto	0,8	9,6
<b>Titolo 2 – edifici, attrezzature e spese amministrative</b>			<b>628</b>
Locazione di edifici e costi associati	Dati e stime del CESR	18	216
Tecnologia dell'informazione e della comunicazione	Dati e stime del CESR	6	72
Beni mobili e costi associati	Dati e stime del CESR	1	12
Spese amministrative	Dati e stime del CESR	1	12

correnti			
Spese postali e di telecomunicazioni	Dati e stime del CESR	3	36
Spese di viaggio e di riunioni	Dati e stime del CESR	15	180
Traduzioni	Stime della Commissione		100
<b>Titolo 3 – spese operative</b>			<b>300</b>
Raccolta di informazioni		Creazione e adattamento dei sistemi informatici (nuovo sistema e banca dati per la vigilanza diretta delle agenzie di rating del credito)	150
Ispezioni in loco		stime del CESR	150
<b>TOTALE</b>			<b>2 502,8</b>

Fonte: stime e calcoli della Commissione e del CESR

**Tabella 3: organico (preliminare)**

Gruppo di funzioni e grado	2011	2012	2013
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			
AD 12			
AD 11	1	1	1
AD 10	1	1	1
AD 9	2	2	2
AD 8	1	1	1
AD 7	1	1	1
AD 6			
AD 5			
<b>Totale AD</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Fonte: Commissione